



27 febbraio 2019

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

Il Municipio di Manno,

- visti gli articoli 107 let. b) e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
 - visti gli articoli 24 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- con risoluzione municipale n. 73 del 25 febbraio 2019, ha risolto quanto segue.

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice, particolarmente fastidioso per le punture dolorose e potenzialmente portatore di malattie infettive.

Art. 2 Principio

¹ Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

² In particolare esso provvede ad effettuare i trattamenti di propria competenza in aree pubbliche e nelle proprietà del Comune ed emana le disposizioni, decreti e ordini urgenti volti a ingiungere l'esecuzione dei trattamenti da effettuare obbligatoriamente a cura e carico dei privati.

Art. 3 Divieti

Sul territorio giurisdizionale del Comune di Manno è in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.), che possano riempirsi d'acqua e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua (teli di copertura in plastica, ecc.) in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea. Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore a 200 litri.

Art. 4 Obblighi

Privati, proprietari ed inquilini dovranno provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea. A questo scopo è fatto obbligo di:

- a) vuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- b) vuotare settimanalmente qualunque oggetto che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua;
- c) chiudere ermeticamente i bidoni utilizzati per l'irrigazione di orti e giardini;
- d) trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*;
- e) colmare con sabbia o altro materiale adatto, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana.

Art. 5 Ordini del Municipio

¹ Il Municipio, per il tramite dei Servizi da esso incaricati, interviene d'ufficio o su segnalazione al fine di garantire l'applicazione della presente ordinanza.

² Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 del Codice penale svizzero (CPS) per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

Art. 6 Inadempienze e provvedimenti

In caso di inadempienza agli obblighi descritti dalla presente Ordinanza o da altre disposizioni o ordini emanati dal Municipio, lo stesso ha la facoltà di provvedere direttamente sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato (art. 56 della Legge sulla procedura amministrativa, LPAm).

Art. 7 Contravvenzioni

¹ Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da fr. 50.-- a fr. 10'000.--. La procedura è disciplinata dagli artt. 145 e seguenti LOC.

² È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità della speciale legislazione federale o cantonale.

Art. 8 Termini e rimedi giuridici

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 9 Pubblicazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 1. al 31 marzo 2019 ed entra in vigore il 1. aprile 2019.


Il Sindaco
Giorgio Rossi

PER IL MUNICIPIO




Il Segretario
Paolo Vezzoli